REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, AUTONOMIE LOCALI E SICUREZZA

Servizio elettorale

s.elettorale@regione.fvg.it
tel + 39 0432 555 541
fax + 39 0432 555 525/237
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Circolare n. 14/EL
protocollo n. 7727/1.5.3

A lista d'inoltro

Udine, 13 maggio 2009

oggetto: **Elezioni amministrative 2009**. Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dell'abitazione. Esercizio del diritto di voto dei degenti in ospedali, luoghi di detenzione e case di cura. Voto dei disabili.

In relazione allo svolgimento delle elezioni amministrative che si terranno i prossimi 6 e 7 giugno, si ritiene opportuno fornire alcuni elementi informativi in ordine all'esercizio del diritto di voto da parte di alcune categorie di elettori ammessi all'esercizio del diritto stesso con procedura speciale.

Elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dell'abitazione

Si rende noto che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 8 maggio 2009, n. 105 **la legge 7 maggio 2009, n. 46** recante "*Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione*".

Con tale legge è stato **esteso il diritto al voto domiciliare alla categoria degli elettori intrasportabili perché affetti da gravissime infermità**, oltreché agli elettori in dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, già ammessi al voto a domicilio ai sensi del citato articolo 1 del decreto legge 1/2006.

In proposito, si ritiene opportuno richiamare le istruzioni impartite dal Ministero dell'Interno con circolare n. 28/2009 datata 8 maggio 2009:

> *" (. .), ai sensi dell'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 1/06, come modificato dalla predetta legge n. 46/09, oltre agli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto domiciliare anche gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (e cioè del trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale).*
>
> *Ai fini dell'esercizio del voto a domicilio, l'elettore deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto una dichiarazione nella quale attesta la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora; tale dichiarazione - ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 1/06, come sostituito dall'art. 1, comma 3, della legge n.*

46/09 - deve essere presentata in un periodo compreso tra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione. Pertanto, si rappresenta che ***la dichiarazione relativa alla tornata elettorale del 6 e 7 giugno prossimo dovrà essere presentata al sindaco del comune di iscrizione nelle liste elettorali da subito e comunque entro il 18 maggio p.v.*** *. Le dichiarazioni formulate per il primo turno di elezioni amministrative del 6 e 7 giugno p.v. devono essere considerate valide anche per l'eventuale turno di ballottaggio.*

In caso di mancata presentazione della dichiarazione entro il suddetto termine del 18 maggio, si rappresenta che essa può essere presentata, in occasione dei referendum e dell'eventuale turno di ballottaggio, entro il 1° giugno prossimo.

La dichiarazione, in carta libera, deve riportare, oltre alla volontà di esprimere il voto a domicilio, l'indirizzo completo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico.

La dichiarazione stessa dovrà essere corredata dalla certificazione sanitaria rilasciata dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale in data non anteriore al 45° giorno antecedente la votazione; tale certificazione medica, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa, attestando quindi la sussistenza, in capo all'elettore, delle condizioni di infermità di cui al comma 1, dell'art. 1 della legge n. 46/2009, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. Tale certificato, inoltre, potrà attestare l'eventuale necessità del c.d. " accompagnatore " per l'esercizio del voto. (…)".

Ciò premesso, uniformandosi a quanto rappresentato dal Ministero dell'interno in relazione alle contestuali elezioni europee, **si invitano i dirigenti delle Aziende sanitarie locali perché pongano in essere ogni misura organizzativa idonea affinché venga assicurato immediatamente un adeguato servizio finalizzato al rilascio dei certificati medici di che trattasi**. Si prega inoltre di richiamare l'attenzione dei funzionari medici designati sulla sanzione specificamente prevista – in caso di rilascio di certificati in assenza delle condizioni di infermità previste dalla legge – dal comma 3 bis del decreto legge 1/2006, come inserito dall'articolo 1, comma 1, lett. c), della legge 46/2009.

Si ricorda inoltra che per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali il voto a domicilio si effettua soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, della provincia o del comune per cui è elettore. Praticamente, l'avente diritto al voto a domicilio, deve appartenere al corpo elettorale chiamato al voto e deve altresì dimorare nell'ambito del territorio coinvolto dalla consultazione.

Sono da ritenere applicabili, anche nel caso di rilascio della sola certificazione per l'ammissione al voto domiciliare, le disposizioni preclusive di cui all'articolo 56, comma 1, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei certificati "non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati".

I sindaci, per ogni turno di votazione, dovranno inserire i nomi degli ammessi al voto a domicilio in elenchi, distinti per sezione elettorale, con l'indicazione per ogni elettore, di nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione ed eventuale recapito telefonico, specificando se l'elettore:

- vota a domicilio nella stessa sezione di iscrizione;
- vota a domicilio presso altre sezioni dello stesso comune o di altri comuni;

– vota a domicilio nell'ambito della sezione pur essendo iscritto nella lista di altra sezione dello stesso comune o di altri comuni.

Tali elenchi verranno consegnati ai presidenti degli uffici elettorali di sezione che, a seconda dei casi, provvederanno direttamente alla raccolta del voto a domicilio o alla annotazione nelle proprie liste sezionali che l'elettore vota a domicilio in un'altra sezione.

Si richiama, per le elezioni provinciali, il disposto dell'articolo 1, comma 6 del decreto legge 1/2006, in base al quale nell'ipotesi in cui gli ammessi al voto domiciliare abbiano indicato quale proprio domicilio una dimora ubicata in altro comune della provincia, i Sindaci dovranno comunicare - secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno con circolare n. 14/2009 di data 6 aprile 2009 - entro il settimo giorno antecedente le data della votazione ovvero entro domenica 31 maggio 2009, a mezzo fax o posta elettronica o altro mezzo idoneo, al Sindaco di ciascuno dei comuni interessati, l'elenco degli ammessi al voto domiciliare dimoranti nel rispettivo ambito territoriale, con l'indicazione di nome e cognome, sesso, luogo, data di nascita, indirizzo dell'abitazione e, possibilmente, recapito telefonico.

Si rammenta, inoltre, che i Sindaci dei comuni nel cui ambito territoriale hanno dimora gli elettori ammessi al voto domiciliare dovranno, tra l'altro, organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli Uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto.

Tale supporto consisterà, in primo luogo, nel servizio di accompagnamento dei componenti dei seggi presso le abitazioni degli elettori ammessi al voto domiciliare, utilizzando a tali fini e laddove possibile, gli stessi automezzi adibiti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al trasporto presso i seggi degli elettori disabili.

Esercizio del diritto di voto dei degenti in ospedali, case di cura e luoghi di detenzione

Ai sensi dell'articolo 42 del D.P.R. 570/1960, i degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, purché siano elettori del comune o della provincia rispettivamente per le elezioni comunali o provinciali.

In concreto:

A. **Ospedali e case di cura con almeno 200 posti letto**
   In queste strutture è istituita una sezione elettorale per ogni 500 letti o frazione di 500. Si tratta della c.d. sezione ospedaliera. La sezione ospedaliera provvede anche allo scrutinio dei voti.

B. **Ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto e luoghi di detenzione e di custodia preventiva**
   In tali strutture il voto degli elettori viene raccolto da un seggio speciale composto da un presidente e da due scrutatori. I compiti del seggio speciale sono limitati alla raccolta del voto dei degenti e dei detenuti. Allo scrutinio delle schede provvede la sezione elettorale ordinaria.

C. **Ospedali e case di cura con meno di cento posti letto**
   In queste strutture il voto viene raccolto dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione si trova il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio e del segretario (Ufficio distaccato). Le schede votate vengono portate alla sezione elettorale.

   Con le stesse modalità, l'esercizio del diritto di voto deve inoltre essere assicurato in quelle strutture (case di riposo, strutture dedicate all'assistenza ed alla riabilitazione dei

lungodegenti) che, pur non rientrando nella categoria dei presidi ospedalieri, abbiano al loro interno una struttura sanitaria "*seppur di modesta portata*" quale un'infermeria.

Infine, devono essere ammessi a votare nel luogo di ricovero, con le stesse modalità sopra illustrate, anche i tossicodipendenti degenti presso le strutture medesime

I compiti dell'Ufficio distaccato sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto. Allo scrutinio delle schede provvede la sezione elettorale ordinaria.

Procedura per l'ammissione alla votazione nei luoghi di cura

Secondo quanto previsto dall'articolo 42 del D.P.R. 570/1960, per poter esercitare il diritto di voto nel luogo di cura gli interessati devono far pervenire al sindaco, per il tramite del direttore amministrativo dell'istituto, apposita dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di votare nel luogo di cura.

Detta dichiarazione deve pervenire al comune non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione (venerdì 5 giugno - termine peraltro meramente ordinatorio) e deve recare in calce l'attestazione del direttore comprovante il ricovero dell'elettore nell'istituto; deve inoltre contenere cognome, nome, luogo, data di nascita e domicilio dell'elettore nonché il numero della sezione elettorale alla quale è assegnato ed il numero di iscrizione nelle liste sezionali, dati questi ultimi desumibili dalla tessera elettorale.

Il sindaco dovrà rilasciare ai richiedenti, anche per telegramma, l'attestazione dell'avvenuta inclusione degli stessi negli appositi elenchi che saranno successivamente consegnati ai presidenti delle sezioni elettorali. La predetta attestazione varrà come autorizzazione a votare nel luogo di cura e dovrà essere esibita al presidente dell'ufficio elettorale di sezione o al presidente del seggio speciale, insieme con la tessera elettorale.

Si fa inoltre presente che può essere senz'altro ammessa la regolarità sia delle richieste che delle autorizzazioni trasmesse a mezzo fax tra Uffici competenti.

Elettori non deambulanti

Per quanto riguarda invece l'esercizio del diritto del voto per gli elettori non deambulanti, si richiamano le disposizioni della legge 15 gennaio 1991, n. 15, nonché il disposto di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante "*Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*".

In particolare, gli elettori non deambulanti, quando la sede della sezione ove sono iscritti non sia accessibile a causa delle c.d. barriere architettoniche, possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi altra sezione del comune che si trovi in una sede priva di barriere architettoniche, appositamente segnalata ed arredata. Ciò previa esibizione, unitamente alla tessera elettorale, di attestazione medica rilasciata dall'Azienda sanitaria competente, anche in precedenza e per altri scopi, oppure previa esibizione di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

Tali elettori sono iscritti, a cura del presidente dell'ufficio elettorale di sezione presso il quale votano, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale dell'ufficio.

L'esistenza e l'ubicazione delle sezioni prive di barriere architettoniche devono essere adeguatamente pubblicizzate, attraverso l'affissione dell'idoneo simbolo, allegato alla legge 15/1991, nonché mediante appositi avvisi.

Si ricorda inoltre, per le elezioni provinciali, che la sezione priva di barriere architettoniche, scelta per la votazione nell'ambito territoriale comunale, dovrà appartenere allo stesso collegio uninominale provinciale nel quale è compresa la sezione nelle cui liste è iscritto l'elettore (articolo 1, comma 3, della legge 15/1991).

Infine, si rammenta che i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.

Voto assistito

Ai sensi dell'articolo 29 della legge 104/1992, qualora l'elettore portatore di handicap sia impossibilitato ad esprimere il voto autonomamente può avvalersi dell'aiuto di un altro elettore e deve essere ammesso al voto assistito previa esibizione di un certificato medico attestante che l'infermità fisica impedisce di esprimere il voto autonomamente.

La legge 5 febbraio 2003, n. 17, che ha modificato l'art. 41, comma 2, del D.P.R. 570/1960, ha ampliato la facoltà di scelta dell'accompagnatore che potrà essere individuato dal disabile fra gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica e non più tra i soli elettori dell'ente locale in cui è ubicato il seggio.

Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, **le aziende sanitarie, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati al rilascio dei certificati elettorali di accompagnamento e dell'attestazione medica di cui all'articolo 1 della legge 15/1991**. Si invitano, pertanto, le Aziende sanitarie in indirizzo, qualora non vi abbiano già provveduto, a comunicare ai comuni di competenza (e, per conoscenza, allo scrivente Servizio) gli orari nei quali – nei tre giorni precedenti il voto – si procederà al rilascio dei certificati sopra indicati e, qualora possibile, anche i nominativi dei medici autorizzati. Un tanto al fine di consentire ai comuni di informare gli elettori interessati.

Si ricorda inoltre che l'articolo 41, comma 9, del D.P.R. n. 570/1960 prevede la possibilità dell'annotazione permanente del diritto al voto assistito a cura del comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice nella tessera elettorale personale. La richiesta dell'annotazione da parte dell'elettore deve essere corredata da apposita documentazione sanitaria comprovante il suo stato.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, si inviano distinti saluti.

Il Direttore del Servizio elettorale
dott.ssa Annamaria Pecile

Lista d'inoltro:

A:

Sindaci, Vicesindaci e Commissari dei comuni interessati
Vicepresidente della Provincia di Pordenone
ASL della Regione

e, p.c:

Ministero dell'interno
Prefetture UTG